

## La guida

di Antonio Scuglia

**Pisa** Da qualche anno buona parte del contenzioso nei nostri Tribunali è rappresentato da questioni bancarie ed in particolare da iniziative giudiziali da parte di società che hanno acquistato crediti da finanziarie e istituti di credito (queste poste possono derivare da contratti di mutuo, finanziamenti, conti correnti, eccetera, ed essere vantati tanto nei confronti dei debitori principali che dei loro garanti). Sono centinaia fra Pisa e provincia gli interessati: l'avvocato Alberto Foggia, delegato provinciale dell'associazione Adusbef, che ci aiuta a fare il punto sulla situazione, per comprendere di cosa si tratta e soprattutto come ci si può difendere. Il legale, infatti, si occupa da molti anni della materia e tratta quotidianamente casi di cittadini (e aziende) che talvolta, anche a distanza di molti anni, si trovano destinatari delle famigerate "buste verdi" con le quali vengono loro recapitati (o meglio notificati) decreti ingiuntivi, atti di precetto e pignoramenti da parte di Società cessionarie del credito.

**Quando le società cessionarie agiscono giudizialmente è possibile difendersi e con quali "armi"?**

«Aspetti fondamentali che il destinatario dell'atto giudiziario deve verificare e poi contestare sono l'esistenza dell'asserita cessione del credito e, comunque, che la posizione che lo riguarda rientri in tale ambito. E non di rado la società cessionaria si affida semplicemente all'estratto della Gazzetta Ufficiale, ove si dà notizia della cessione, per dimostrare la legittimità della sua iniziativa giudiziale. Ciò però non è sufficiente in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare la cessionaria dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non fornisce anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter attestare l'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poterne affermare con certezza l'inclusione nella cessione. In mancanza di tale specifica (ad onor del vero difficilmente presente) la cessionaria deve avvalersi di altra documentazione, tra cui certamente potrebbe essere sufficiente copia del contratto di cessione che però faccia chiaro riferimento anche alla posizione oggetto di controversia (il che non avviene così di frequente dato che le copie dei contratti prodotti sono spesso mere proposte - e non quindi contratti veri e propri - pieni di "omissis" e senza richiami alla posizione ceduta)».

**E poi?**

«Vi possono poi essere altri rilievi da svolgere dopo aver riscontrato se la Società che agisce in giudizio è o meno iscritta nell'albo degli Intermediari Finanziari ai sensi dell'art. 106 del TUB e, quindi, contestare la violazione di tale norma così come il difetto di procura ad agire. Ovviamente vi possono essere anche ulteriori censure da muovere rispetto al credito azionato, da valutarsi caso per caso».

**Le società cessionarie possono tutelarsi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria a favore del debitore: contro le iniziative delle società cessionarie per le fideiussioni bancarie ci si**



## Contenziosi

## I tre tipi di fideiussioni più ricorrenti

Le fideiussioni più diffuse e per le quali si riscontrano maggiori contenziosi sono tre, ricorda l'avvocato Alberto Foggia: omnibus, specifiche e contratti autonomi di garanzia e le conseguenze giuridiche per il garante variano significativamente a seconda del tipo di contratto.

Fideiussioni omnibus: garantiscono l'adempimento di tutte le obbligazioni presenti e future assunte dal debitore principale nei confronti del creditore.

Fideiussioni specifiche: garantiscono l'esatto adempimento di una determinata obbligazione principale.

Contratti autonomi di garanzia: garantiscono il pagamento di una somma di denaro al creditore, indipendentemente dall'esistenza o validità del debito principale.

# Cessioni di crediti e fideiussioni

## «Ecco cosa serve per tutelarsi»

Numerosi i pisani destinatari anche a distanza di tempo delle "buste verdi" L'avvocato dell'associazione di consumatori Adusbef spiega i loro diritti



L'avvocato Alberto Foggia, legale per Pisa e provincia dell'Adusbef, associazione a difesa dei consumatori e degli utenti



**Non tutti verificano che la Società che agisce in giudizio sia iscritta all'albo degli Intermediari**

**Una recente sentenza parla anche dei decreti ingiuntivi non opposti**

**può difendere?**

«Sicuramente. Sul punto occorre far presente che la Banca d'Italia - avente le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990 (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, a far data dal 12 gennaio 2016) -, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 ha dichiarato la contrarietà dello schema contrattuale delle fideiussioni elaborato dall'ABI nel 2003 - contenente quelle clausole cosiddette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. - all'art. 2 della legge n. 287/1990. Sul punto si è anche pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la decisione n. 29810/2017, estendendo gli effetti di tale violazione anche ai contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa (fra le Banche) da parte dell'Autorità preposta all'applicazione della disciplina antitrust».

**Di solito cosa succede?**

«Nonostante il sopra richiamato provvedimento della Banca d'Italia - così come della sentenza della Cassa-

zione a Sezioni Unite n. 419941 del 30 dicembre 2021, n. 419941, che ha statuito la nullità delle clausole già indicate di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c., gli istituti di credito aderenti all'ABI hanno pressoché tutti continuato ad adottare pervicacemente e scientemente modelli di fideiussione illegittimi e, quindi, contro le società cessionarie che agiscono proprio sulla scorta di tali fideiussioni vi sono spazi per difendersi. In particolare, occorre riscontrare se la Società cessionaria si sia attivata giudizialmente entro 6 mesi dalla data in cui poteva far valere il credito».

**E se non lo ha fatto?**

«Ecco che si può eccepire in relazione e dipendenza della nullità della clausola di rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c., la decadenza avversaria al riguardo. Mentre tale difesa è certamente possibile tanto in caso di fideiussione omnibus che specifica, non lo è rispetto al contratto autonomo di garanzia. Nella pratica però sono veramente pochi i veri e propri contratti autonomi di garanzia e, quindi, il compito del destinatario

dell'atto giudiziario è quello di individuare tutti quegli elementi atti all'inquadramento dei modelli "spacciati" dalla Società cessionaria come contratti autonomi di garanzia in quelli invece di fideiussione».

**Talvolta accade che volutamente o meno si sia rimasti inerti alla notifica di un decreto ingiuntivo: ci sono comunque scappatoie per evitare di subire il pignoramento dei propri beni?**

«Fortunatamente ci sono e questo è merito della decisione della Corte di Giustizia Europea (poi recepita dalla nostra Cassazione) che ha stabilito la possibilità di rimettere in discussione quanto fino a pochi anni fa era impensabile, ovvero un decreto ingiuntivo non opposto. Il beneficio è riservato al solo consumatore e limitatamente alle clausole vessatorie. Ad esempio la citata clausola di rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. è una delle clausole vessatorie per eccellenza per la quale quindi si potrebbe riaprire un procedimento anche se sono trascorsi lunghi anni dalla sua (apparente) definitività. Pertanto, non è mai troppo tardi!». ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Cosa sono le Società cessionarie

## Le aziende che "comprano" dalle banche i crediti a rischio

Ma cosa sono le Società cessionarie del credito (cosiddette di cartolarizzazione) e perché le banche cedono tanti loro crediti invece di tentare di recuperarli da soli? Si tratta di Società costituite ad hoc nella forma di società a responsabilità limitata con un capitale sociale molto basso (di appena diecimila euro) che realizzano operazioni di cartolarizzazione di milioni di euro che costituiscono "patrimoni separati" a servizio di chi ha finanziato l'operazione (ovvero queste Società, per pagare i crediti, emettono dei titoli che possono essere acquistati da investitori). I crediti acquistati sono generalmente not performing loans (NPL), ovvero crediti "deteriorati" di incerta recuperabilità che, proprio in ragione del concreto rischio di non incasso, vengono ceduti da una Banca ad un prezzo

decisamente molto più basso rispetto al loro valore nominale. L'Istituto di Credito beneficia così anche della possibilità di "ripulire" il proprio bilancio e migliorare la propria reputazione e, comunque, si sgava di tutti i costi di cui dovrebbe farsi carico ai fini del tentativo di recupero. Tanto sulle cessioni dei crediti bancari che sulle fideiussioni si segnalano due pubblicazioni che vedono l'avvocato Alberto Foggia sia autore che curatore (col collega Edoardo Ferragina) della collana "Diritto e Diritti" edita da Arancia Publishing, marchio di Bradipolibri Editore: "Cessione dei crediti e tutele del debitore ceduto. Eccezioni e criticità nella prassi processuale" e "Fideiussioni bancarie e mezzi di tutela"; entrambe sono acquistabili su Amazon.